

(N. 1480)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 4 maggio 1956 (V. Stampato N. 320)

d'iniziativa dei Deputati RAPELLI, REPOSSI, DRIUSSI, NATALI e BIASUTTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 MAGGIO 1956

Modifica dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401,
sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Gli esattori delle imposte che saranno confermati o nominati titolari di una esattoria, manterranno in servizio il personale della medesima, il quale risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza istituito ai sensi del successivo articolo 110 alla data di

aggiudicazione o del conferimento in qualunque modo dell'esattoria.

Il personale confermato ha il diritto di congiungere a tutti gli effetti il servizio ininterrottamente prestato, con quello che presterà.

Salvo licenziamento per giusta causa, il personale deve essere trattenuto in servizio almeno fino al raggiungimento dell'età necessaria o delle condizioni disposte per il trattamento di previdenza ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.